



Contact Us switchboard +39. 089. 384044



giovedì 22 luglio 2021

Agevolazioni | Agevolazioni fiscali

Credito d'imposta per le spese di costituzione o trasformazione in società benefit - Novità del DL 34/2020 convertito (DL "Rilancio")

Gli Autori evidenziano la sempre maggiore attenzione degli enti societari verso il tema della responsabilità sociale d'impresa.

Le figure delle società benefit (di cui all'art. 1 co. 376 - 384 dalla L. 208/2015) e dell'impresa sociale (di cui al DLgs. 112/2017) consentono di coniugare lo scopo di lucro con il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, oppure con lo svolgimento di attività di interesse generale. Con la piena operatività del DLgs. 112/2017 (che si avrà a seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea), l'impresa sociale potrà anche beneficiare di rilevanti vantaggi fiscali, non previsti per le società benefit. Inoltre, per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, l'art. 38-ter del DL 34/2020 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 19.7.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020) al 31.12.2021 (termine così ridefinito dal Ddl. di conversione del DL 73/2021, in corso di approvazione).

[PR]

 [art. 1 DLgs. 3.7.2017 n. 112](#)

 [art. 1 L. 28.12.2015 n. 208](#)

 *Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 32 - "Società benefit, modifiche statutarie finalizzate al beneficio comune" - Sepio G. - Sironi E. M. ★*

 *Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 32 - "Impresa sociale, investimenti premiati con la leva del fisco" - Sepio G. - Sironi E. M. ★*

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Diritto penale | Responsabilità parapenale delle persone giuridiche

Organismo di Vigilanza - Best practice – Nomina, compiti, requisiti – Gruppi di imprese – Whistleblowing (Note e Studi Assonime 10/2021)

Assonime dedica il documento Note e Studi 10/2021 all'attività dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del DLgs. 231/2001.

Si tratta di un'indagine condotta su diverse imprese quotate di dimensioni medio-grandi in cui vengono evidenziate le best practice interne in questa materia, anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza evolute nei vent'anni di applicazione della disciplina in esame.

L'attenzione si concentra su cinque profili relativi alla figura dell'Organismo di vigilanza:

- nomina e composizione;
- requisiti, revoca, ineleggibilità e decadenza;
- compiti e funzioni;
- rapporto tra gli OdV nei gruppi d'impresa;
- whistleblowing.

[MA]

 [DLgs. 8.6.2001 n. 231](#)

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021](#) - "Organismo di vigilanza 231 essenziale per l'efficacia delle scelte organizzative" - Artusi M. F. ★★ [HTML](#)

 [Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 30](#) - "Organismo di vigilanza distinto dai sindaci e con ruolo centrale" - Negri G. ★

 [Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2021](#) - "Approccio integrato al rischio per i modelli 231" - Artusi M. F. ★★ [HTML](#)

 [Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2021](#) - "Giudizio sul modello 231 con verifica sul funzionamento concreto dell'OdV" - Santoriello C. ★★ [HTML](#)

 [Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2021](#) - "Valutazione sul modello 231 in base alle capacità dei componenti dell'OdV" - Santoriello C. ★★ [HTML](#)



[STAMPA](#)



[ARCHIVIA](#)



[INVIA AL CLIENTE](#)



[CONTATTA AUTORE](#)

Fiscale | Definizione dei rapporti d'imposta | Istituti a regime | Accertamento con adesione a regime

Sospensione feriale dei termini processuali - Pagamento di somme intimate con atti impositivi

I pagamenti derivanti da atti impositivi rientrano nella sospensione feriale solo se il pagamento è connesso al termine per il ricorso, come per gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010).

Lo stesso vale nella misura in cui il contribuente intenda fruire dell'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) o della definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 del DLgs. 472/97).

Invece, se, come accade per gli avvisi di liquidazione o di recupero dei crediti d'imposta, le somme vanno pagate nei sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto, alcuna sospensione feriale opera.

[CA]

 [art. 17 DLgs. 18.12.1997 n. 472](#)

 [art. 15 DLgs. 19.6.1997 n. 218](#)

 [Scheda n. 1023.10 in Agg. 7/2021 - Cissello](#)

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021](#) - "Acquiescenza e definizione delle sanzioni dentro la sospensione feriale" - Cissello A. ★★ [HTML](#)



[STAMPA](#)



[ARCHIVIA](#)



[INVIA AL CLIENTE](#)



[CONTATTA AUTORE](#)

Fiscale | Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili | Superbonus del 110%

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Usufruttuario di immobile segregato in un trust - Bonus facciate - Spese sostenute da un solo condomino (risposte interpello Agenzia delle Entrate 21.7.2021 n. 498 e 499)

Nella risposta ad interpello 21.7.2021 n. 498, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un usufruttuario su una unità abitativa residenziale segregata in un trust, il cui disponente e trustee è il figlio, che intende beneficiare del superbonus 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

I soggetti beneficiari del superbonus sono quelli elencati dal co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020.

L'usufruttuario, pertanto, rientrando fra quelli previsti dalla lett. a) del menzionato comma, può beneficiare della detrazione fiscale a condizione che:

- sostenga le spese;

- l'usufrutto risulti esistente al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020).

Nella risposta n. 499, invece, viene ribadito che in deroga alle disposizioni civilistiche, l'assemblea condominiale può autorizzare l'esecuzione dei lavori (nel caso di specie, il rifacimento della facciata condominiale) e consentire all'unanimità che sia soltanto un condomino (o soltanto alcuni) a sostenere le relative spese.

[AZ]

 [art. 119 DL 19.5.2020 n. 34](#)

 [Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021 n. 499](#)  

 [Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021 n. 498](#)  

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "Usufruttuario con detrazione al 110% anche con immobile in trust" - Zeni A.](#) ★★ 

 [Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 30 - "Trust e superbonus 110% Via libera delle Entrate" - Rivetti S.](#) ★

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Fiscale | Imposte dirette | Redditi di capitale | Interessi

Interessi percepiti da banche non residenti - Imponibilità - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.7.2021 n. 500)

Secondo la risposta a interpello 21.7.2021 n. 500:

- gli interessi corrisposti dalla clientela italiana a un istituto di credito non residente sono assoggettati a tassazione in Italia in capo alla banca, pur se i clienti utilizzano i prestiti per investire in altre attività finanziarie o in immobili all'estero;
- anche in questo caso, infatti, opera il principio generale stabilito dall'art. 23 co. 1 lett. b) del TUIR (richiamato dall'art. 151 co. 2 per le società) per cui gli interessi sono imponibili in capo ai non residenti se corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia.

[GO]

 [art. 151 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [art. 23 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021 n. 500](#)  

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "Imponibili in Italia gli interessi pagati alla banca estera" - Redazione](#) ★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Fiscale | Imposte indirette | IVA | Disposizioni generali

Iscritti agli Ordini professionali - Cessione di beni ammortizzabili - Contributo integrativo - Volume d'affari - Contributo soggettivo - Ritenuta d'acconto

Nel caso di una cessione di beni ammortizzabili effettuata da un iscritto a un Ordine professionale (in particolare, un dottore commercialista), occorre considerare che:

- all'operazione non sembra applicabile il contributo integrativo, in quanto la stessa non è compresa nel volume d'affari del professionista, ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72;
- l'eventuale plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito professionale netto sul quale si calcola il contributo soggettivo dovuto dal contribuente alla Cassa d'appartenenza;
- il cessionario sostituto d'imposta non è tenuto a operare la ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73 all'atto del pagamento del corrispettivo, poiché quest'ultimo non è qualificabile propriamente come un compenso per prestazioni di lavoro autonomo.

[MG]

 [art. 54 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [art. 25 DPR 29.9.1973 n. 600](#)

 [art. 20 DPR 26.10.1972 n. 633](#)

 [Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10](#)  

 [Circolare Agenzia Entrate 3.5.2013 n. 12](#)  

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021](#) - "Contributo integrativo non applicabile alla cessione di beni ammortizzabili" - Gazzera M. ★★★ 

 [Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2013](#) - "Soggette a contributo integrativo le parcelle ai soggetti non residenti" - Peirola ★★★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Fiscale | Imposte indirette | IVA | Obblighi dei contribuenti

Dichiarazione IVA precompilata - Modalità di attuazione del programma di assistenza on line - Soggetti destinatari

Gli Autori osservano come la messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche, per il periodo d'imposta 2021 (dall'1.7.2021) e per il 2022, riguardi una platea ristretta di soggetti passivi IVA, ossia i contribuenti trimestrali per opzione.

Tuttavia, alcune categorie di soggetti, al di là delle modalità di liquidazione dell'imposta, resteranno comunque escluse dal programma sperimentale delle precompilate IVA. Si tratta dei soggetti che:

- erogano prestazioni sanitarie;
- svolgono attività di commercio al minuto adottando il metodo della ventilazione dei corrispettivi;
- trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio o mediante distributori automatici;
- operano in particolari settori per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA;
- svolgono più attività e hanno adottato, per obbligo o per opzione, una contabilità separata;
- aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo o al Gruppo IVA;
- sono sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
- sono destinatari dello split payment ex art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72.

I soggetti che adottano la liquidazione IVA per cassa sono esclusi solo per il 2021.

È l'Agenzia delle Entrate a individuare i destinatari delle bozze precompilate. I soggetti IVA, tuttavia, nel periodo sperimentale, possono segnalare sul portale Fatture e Corrispettivi di essere in possesso dei requisiti per essere inclusi nel programma.

[CO]

 [art. 4 DLgs. 5.8.2015 n. 127](#)

 [Provvedimento Agenzia delle Entrate 8.7.2021 n. 183994](#)

 [Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 29](#) - "Niente precompilata Iva nel 2022 per i commercianti al minuto" - Mastromatteo A. - Santacroce B. ★

 [Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 29](#) - "La dichiarazione annuale parte dalle operazioni dell'anno prossimo" - Mastromatteo A. - Santacroce B. ★

 [Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2021](#) - "I registri IVA precompilati partono dai trimestrali per opzione" - Bilancini L. ★★★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Funzioni giudiziarie | Amministrazione di beni sequestrati o confiscati

Adempimenti fiscali - Morte dell'imprenditore - Accettazione con beneficio di inventario (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.7.2021 n. 496)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 21.7.2021 n. 496, ha chiarito che l'amministratore

giudiziario di un'impresa individuale confiscata, il cui titolare sia deceduto ed in conseguenza di ciò, aperta la successione, l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, è tenuto ad assolvere gli obblighi dichiarativi, di versamento e di fatturazione in nome del de cuius.

Nel caso di specie, con la compilazione del Quadro D del Modello AA9, è stata comunicata l'intenzione dell'erede di non proseguire l'attività, senza procedere alla sua cessazione e alla chiusura della partita IVA in ragione dell'indisponibilità dei beni confiscati. L'erede non è titolare dell'attività sottoposta a vincolo. L'amministratore deve assolvere agli obblighi dichiarativi, intestando le dichiarazioni al de cuius ed inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore (codice carica 5). Con riferimento al Modello Redditi PF 2021, nella sezione "DATI DEL CONTRIBUENTE", deve essere barrata la casella 7 (tutelato) relativa alla dichiarazione dell'amministratore in qualità di rappresentante per i beni sequestrati.

L'amministratore assolve anche agli obblighi di versamento mediante Modello F24 intestato al de cuius con indicazione del codice fiscale dell'erede in qualità di coobbligato e del codice carica 7 (erede). Infine, assolve gli obblighi di fatturazione elettronica con indicazione della partita IVA dell'impresa sequestrata e del codice fiscale del defunto.

[AN]

 [art. 5 ter DPR 22.7.1998 n. 322](#)

 [art. 187 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021 n. 496](#)  

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "Amministratore giudiziario tenuto agli adempimenti fiscali in nome del de cuius" - Negro M. - Nicotra A.](#) ★★ 

 [Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 30 - "Impresa confiscata, adempimenti a carico dell'amministratore giudiziario" - Magrini M. - Santacroce B.](#) ★

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Funzioni giudiziarie | Procedure concorsuali ante DLgs. 14/2019

Transazione fiscale - Tributi locali - Gestione del tributo - Falcidia

La transazione fiscale (art. 182-ter co. 1 del RD 267/42) ha ad oggetto il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Il parametro per individuare il novero dei tributi oggetto di trattamento è quello della loro "gestione". Non possono essere oggetto di transazione i tributi degli enti locali, salvo che, secondo una parte della dottrina, il potere di amministrazione venga affidato alle agenzie fiscali tramite convenzione.

I tributi locali potrebbero subire una falcidia secondo le regole proprie del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

I tributi locali rientrano tra i crediti privilegiati (art. 2752 co. 4 c.c.) con grado postergato (art. 2278 co. 1 n. 20 c.c.) rispetto ai tributi erariali, pertanto se si accogliesse la tesi del pagamento integrale e non falcidiato dei tributi locali, ne deriverebbe l'automatica esclusione da qualsiasi possibilità di pagamento in percentuale dei tributi erariali (garantiti da un grado di privilegio superiore rispetto a quello riconosciuto ai tributi locali).

Le passività per tributi locali possono, quindi, essere oggetto di falcidia secondo le regole generali del concordato - senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160 co. 2 del RD 267/1942) - e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

[AN]

 [art. 9 L. 27.1.2012 n. 3](#)

 [art. 57 DLgs. 30.7.1999 n. 300](#)

 [art. 62 DLgs. 30.7.1999 n. 300](#)

 [art. 160 RD 16.3.1942 n. 267](#)

 [art. 182 bis RD 16.3.1942 n. 267](#)

 [art. 182 ter RD 16.3.1942 n. 267](#)

 [art. 2778 Codice Civile 16.3.1942 n. 262](#)

 [art. 2278 Codice Civile 16.3.1942 n. 262](#)

 Quaderno ODCEC n. 79 

 Documento CNDCEC - Fondazione Nazionale commercialisti 20.2.2019 

 [Documento CNDCEC - FNC 4.5.2018](#)  

 [Scheda n. 1321.01 in Agg. 3/2021 - Nicotra - Pezzetta](#)

 *Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021* - "Falcidia dei tributi locali secondo le regole generali" - Nicotra A. - Pezzetta M. ★★★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Immobili | Locazioni | Aspetti fiscali | Imposizione diretta

Redditi fondiari - Canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore - Detassazione - Novità del DL 41/2021 convertito (c.d. DL "sostegni") - Effetti sui dichiarativi

Con una nota pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene descritto l'impatto, sui modelli dichiarativi, delle novità introdotte dal DL "Sostegni" convertito (DL 41/2021), in tema di detassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti (art. 26 del TUIR), ma le istruzioni ai modello REDDITI PF 2021 e 730/2021 restano disallineate.

Infatti, il documento apparso nella pagina dedicata ai modelli REDDITI PF 2021 e 730/2021 precisa che:

- il locatore di immobili ad uso abitativo non deve assoggettare a tassazione i canoni di locazione non percepiti nell'anno d'imposta 2020, purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento;
- tale previsione si estende a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo anche se stipulati prima del 2020;
- per usufruire della detassazione deve essere indicato il codice 4 nella colonna 7 "casi particolari" del quadro B del modello 730 o RB del modello REDDITI PF e, per il periodo di mancata percezione del canone, il cespite sarà assoggettato a tassazione utilizzando la rendita catastale rivalutata;
- per i canoni assoggettati a tassazione nei periodi precedenti alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, il locatore potrà recuperare mediante un credito d'imposta la maggiore imposta versata indipendentemente dalla data di stipula del contratto di locazione.

[AM]

 [art. 26 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [Aggiornamento Agenzia Entrate 20.7.2021](#)  

 [Scheda n. 1017.03 in Agg. 6/2021 - Mauro](#)

 *Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021* - "Canoni di locazione non percepiti in cerca di certezze nel modello REDDITI" - Mauro A. ★★★ 

 *Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2021* - "Nel quadro RB del modello REDDITI SP entrano le novità del decreto Sostegni" - Mauro A. ★★★ 

 [Il Quotidiano del Commercialista del 26.5.2021 - "Novità per i canoni di locazione con effetti sui modelli REDDITI e 730/2021" - Mauro A.](#) ★★★ [HTML](#)

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2021 - "Detassazione dei canoni non percepiti nel 2020 già dall'intimazione di sfratto" - Mauro A.](#) ★★★ [HTML](#)

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Internazionale

Tassazione dei gruppi multinazionali - Pillar One e Pillar Two OCSE - Approvazione (Rapporto OCSE 5.7.2021)

Con il Rapporto del 5.7.2021, l'OCSE ha formalizzato l'accordo tra 132 Stati per recepire nelle proprie legislazioni i principi dei due "pilastri" per la tassazione dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni. Si tratta, in particolare:

- del Pillar One, con cui una quota degli extraprofitti dei gruppi con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro (in eccesso rispetto ad una redditività standard del 10%) è allocata tra i diversi Stati in cui i beni e servizi sono consumati;
- del Pillar Two, che prevede una tassazione minima (la misura proposta è il 15%) per i gruppi con consociate localizzate in Stati a bassa fiscalità.

Le regole in questione dovrebbero entrare in vigore dal 2023.

[GO]

 [Rapporto OCSE 5.7.2021](#) 

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "Nuove regole dal 2023 per i gruppi multinazionali" - Odetto G.](#) ★★ [HTML](#)

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Lavoro

Contratto collettivo - Clausola di divieto di partecipazione ad attività sindacali - Discriminazione per motivi sindacali - Sussistenza (Cass. SS.UU. 21.7.2021 n. 20819)

La Cass. SS.UU. 21.7.2021 n. 20819 riguarda il caso di una società di trasporto aereo che nel contratto collettivo applicato al personale di cabina aveva inserito una clausola con cui venivano imposte limitazioni di natura sindacale e che aveva inoltre adottato una politica che prevedeva la negazione di qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali diverse dal sindacato irlandese con cui era stato stipulato il contratto, così come l'intrattenimento da parte datoriale di relazioni dirette con i lavoratori, senza alcun tipo di mediazione sindacale.

La sentenza conferma le pronunce di merito, evidenziando che:

- l'azione proposta dal sindacato ex art. 28 del DLgs. 150/2011 è corretta;
- il sindacato era legittimato a proporla ex art. 5 del DLgs. 216/2003;
- la condotta della società è stata discriminatoria sotto il profilo sindacale in quanto potenzialmente lesiva.

Viene poi evidenziato che l'art. 28 co. 4 del DLgs. 150/2011 non prevede un'inversione dell'onere probatorio ma la sua agevolazione verso i soggetti che agiscono in giudizio lamentando di essere stati discriminati, i quali potrebbero avere difficoltà a dimostrare l'esistenza della discriminazione.

[GG]

 [art. 28 DLgs. 1.9.2011 n. 150](#)

 [art. 4 DLgs. 9.7.2003 n. 216](#)

 [art. 5 DLgs. 9.7.2003 n. 216](#)

 [Cass. SS.UU. 21.7.2021 n. 20819](#)

 *Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021* - **"Discriminatoria la clausola che vieta di partecipare a uno sciopero"** - Gianola G. ★★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Lavoro | Previdenza

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie - Prestazioni pensionistiche (Circ. INPS 21.7.2021 n. 112)

Con la circ. 21.7.2021 n. 112, l'INPS è intervenuto con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per gli impiegati dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla L. 377/58 (c.d. Fondo esattoriale), la cui disciplina è stata recentemente innovata dall'art. 1 co. 9-bis del DL 193/2016 e dal DM 8.5.2018 n. 55.

In particolare, l'INPS ricorda che il Fondo in questione eroga in favore dei propri iscritti le pensioni di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità e indiretta (per i loro superstiti), nonché il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell'AGO.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, l'INPS ricorda che, a decorrere dall'1.1.98, la liquidazione del trattamento è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), contestualmente a quelli previsti nel Fondo. Nel merito, è richiesta la maturazione di almeno 15 anni di anzianità contributiva nel predetto Fondo.

[LM]

 [art. 2 DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8.5.2018 n. 55](#)

 [art. 1 DL 22.10.2016 n. 193](#)

 [Circolare INPS 21.7.2021 n. 112](#)  

 *Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021* - **"Pensione di vecchiaia del Fondo esattoriale con almeno 15 anni di anzianità contributiva"** - Redazione ★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali

Bonus asili nido - Criterio della nazionalità - Discriminazione (messaggio INPS 21.7.2021 n. 2663)

L'INPS, con il messaggio 21.7.2021 n. 2663, riconferma l'operatività delle indicazioni di cui al messaggio n. 4678/2020 in materia di accettazione e riesame in autotutela delle istanze di bonus asilo nido presentate dai cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, seppur non di lungo periodo; ciò, a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Milano (633/2021) che ha respinto il ricorso proposto dall'Istituto avverso l'ordinanza del 9.11.2020 del Tribunale di Milano, secondo cui la disciplina del bonus asili nido (art. 1 co. 355 della L. 232/2016) contrasta, nella parte in cui limita il diritto al bonus ai soli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, con i principi europei espressi dall'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004.

Per dare attuazione immediata a quanto disposto dai giudici, con il messaggio 4768/2020, l'INPS ha previsto (e con il messaggio 2663/2021 riconferma), che, per le nuove domande presentate entro la fine del 2020, i requisiti per l'ammissione alla prestazione sarebbero state valutate consentendo l'accoglimento delle domande degli stranieri residenti nel nostro Paese titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.

[ET]

 [DPCM 17.2.2017](#)

 [art. 1 L. 11.12.2016 n. 232](#)

 [Messaggio INPS 21.7.2021 n. 2663](#)  

 [Messaggio INPS 18.12.2020 n. 4768](#)  

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "Bonus asilo nido confermato per gli stranieri con permesso di soggiorno" - Tombari E.](#) ★★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Operazioni straordinarie | Scambi di partecipazioni | Operazioni domestiche | Conferimento di partecipazioni

Conferimento di partecipazioni di minoranza in "realizzo controllato" - Condizioni e limiti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.7.2021 n. 497)

La risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.7.2021 n. 497 ha commentato l'applicazione dell'art. 177 co. 2-bis del TUIR in caso di conferimento di una partecipazione in una holding che possiede quote minori in società operative.

Il conferimento di partecipazioni non di controllo disciplinato dalla norma consente di beneficiare del c.d. "realizzo controllato" al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

In merito al superamento delle soglie di partecipazione, per le holding si prevede che le percentuali di diritto di voto (e di partecipazione al capitale) si debbano riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR, tenendosi altresì conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.

Sul punto, si precisa che la presenza di partecipazioni "sotto soglia" indirettamente detenute (c.d. partecipazioni di "secondo livello") preclude l'integrazione del requisito sopra menzionato alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del regime fiscale del realizzo controllato.

Sempre all'interno del documento di prassi in commento è anche stata considerata passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 una scissione totale asimmetrica ex art. 173 del TUIR della società holding in due società beneficiarie holding familiari, previo conferimento ex art. 175 del TUIR delle partecipazioni detenute dalla holding a favore di una newco e di un'altra società riconducibile ad una sola delle due famiglie.

[SS]

 [art. 10 bis L. 27.7.2000 n. 212](#)

 [art. 177 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [art. 175 DPR 22.12.1986 n. 917](#)

 [Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021 n. 497](#)  

 [Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "L'effetto demoltiplicativo limita l'utilizzo del realizzo controllato" - Sanna S.](#) ★★ 

 *Il Sole - 24 Ore del 22.7.2021, p. 30* - **"Nelle valutazioni antiabuso l'Agenzia sceglie le operazioni societarie tassate"** - Germani A. ★

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Settori particolari | Informatica | Commercio elettronico

Vendite a distanza facilitate da piattaforme online - Obblighi - Comunicazione delle operazioni del secondo trimestre 2021 - Responsabilità nel pagamento dell'IVA dall'1.7.2021

I soggetti passivi IVA che facilitano tramite piattaforme elettroniche o mezzi analoghi le vendite a distanza intracomunitarie di beni o le vendite a distanza di beni importati sono tenuti a una specifica comunicazione, per le operazioni poste in essere sino al 30.6.2021 (l'ultima comunicazione, relativa al secondo trimestre 2021, deve essere effettuata entro il 2.8.2021), ai sensi dell'art. 13 del DL 34/2019. A decorrere dall'1.7.2021, tali soggetti sono considerati acquirenti e rivenditori dei beni oggetto di talune delle vendite facilitate, in quanto assumono la qualifica di "fornitore presunto" (art. 2-bis del DPR 633/72). In tal caso, essi sono tenuti a contabilizzare l'IVA applicata sulle cessioni e divengono responsabili del pagamento dell'imposta, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. UE 282/2011). Le operazioni facilitate dalla piattaforma per le quali opera, dall'1.7.2021, la menzionata finzione giuridica sono esclusivamente le seguenti:

- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (ossia le vendite di beni di valore modesto spediti/trasportati da Paesi extra-Ue a destinatari non soggetti passivi nell'UE);
- le cessioni di beni nell'UE (vendite interne o vendite a distanza intra UE) effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione nei confronti di privati consumatori nell'UE.

[EG]

 [art. 13 DL 30.4.2019 n. 34](#)

 [art. 2 bis DPR 26.10.1972 n. 633](#)

 [art. 5 quater Regolamento \(UE\) 15.3.2011 n. 282](#)

 [art. 14 bis Direttiva \(CE\) 28.11.2006 n. 112](#)

 *Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021* - **"Ultima chiamata per la comunicazione delle piattaforme digitali"** - Cosentino C. - Greco E. ★★★ 

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Tutela e sicurezza | Sicurezza sul lavoro | INAIL

Inquadramento tariffario INAIL - Congruità con l'inquadramento dell'INPS

Dopo la presentazione della denuncia di esercizio, l'INAIL inquadra e classifica le lavorazioni denunciate sulla base delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre attività" (art. 1 del DLgs. 38/2000).

Secondo le MAT (Modalità applicative delle Tariffe Premi INAIL) approvate con DM 27.2.2019, occorre che sia rispettato il principio di congruenza tra l'inquadramento INPS e la gestione INAIL; in particolare, l'INAIL effettua il primo inquadramento, peraltro provvisorio in attesa delle determinazioni dell'INPS. Ove l'inquadramento disposto da quest'ultimo risulti diverso da quello provvisoriamente in atto all'INAIL, l'Istituto assicuratore provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività (art. 5 co. 2 delle MAT). Fanno eccezione i datori di lavoro non in possesso di inquadramento INPS, per i quali l'INAIL opera autonomamente.

L'eventuale reinquadramento è retroattivo alla data del provvedimento INPS indipendentemente dalle responsabilità dell'errore.

[ET]

 *Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021* - **"Congruenza tra inquadramento INPS e gestione INAIL per la denuncia di esercizio"** - Vazio F. ★ [HTML](#)

 [STAMPA](#) |  [ARCHIVIA](#) |  [INVIA AL CLIENTE](#) |  [CONTATTA AUTORE](#)

Le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, dirette esclusivamente al destinatario indicato, unico soggetto autorizzato alla lettura. Riproduzione e diffusione riservate, sotto la propria responsabilità, esclusivamente agli abbonati Eutekne previa citazione della fonte

Qualora non foste i destinatari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che è assolutamente vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione; siete pregati di eliminare il messaggio, inviando gentilmente comunicazione al seguente indirizzo: info@campaniamed.it

Fonte dati: abbonamento Eutekne Spa – S'invita a citare sempre la fonte